



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

NOTE:	
Massima:	E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana in relazione alla nota n. 28 maggio 2002, n. 60133 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha negato la spettanza alla Regione delle somme riscosse a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 per polizze di assicurazione relative a veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province siciliane o a macchine agricole con carte di circolazione intestate a residenti nelle indicate Province. Non spetta allo Stato e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze l'attribuzione di tale imposta in quanto entrata non riscossa nell'ambito del territorio regionale. Gli artt. 36 e 37 dello Statuto siciliano e le norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, infatti, attribuiscono alla Regione tutti i tributi erariali comunque denominati il cui presupposto di imposta si sia verificato nel territorio regionale da intendersi nel senso di rapporti tributari che sono in esso radicati in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria.
Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 306, 13/21 ottobre 2004

Redattore: